



Città di Lissone
Provincia di Monza e della Brianza

Unità Entrate e Catasto

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

INDICE

ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	Pag. 3
ART. 2	PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E SOGGETTI PASSIVI	Pag. 3
ART. 3	DEFINIZIONI DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO	Pag. 4
ART. 4	ABITAZIONE PRINCIPALE	Pag. 5
ART. 5	CASI DI ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE	Pag. 6
ART. 6	ALIQUOTE E DETRAZIONI	Pag. 7
ART. 7	QUOTA RISERVATA ALLO STATO	Pag. 9
ART. 8	BASE IMPONIBILE	Pag. 10
ART. 9	VERSAMENTI	Pag. 13
ART. 10	DICHIARAZIONE	Pag. 14
ART. 11	ACCERTAMENTO	Pag. 14
ART. 12	RISCOSSIONE COATTIVA	Pag. 17
ART. 13	SANZIONI ED INTERESSI	Pag. 17
ART. 14	RIMBORSI	Pag. 18
ART. 15	NORMA DI RINVIO	Pag. 19

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Lissone(MB) dell'Imposta Municipale Propria istituita, in via sperimentale con decorrenza dall'anno 2012, dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23 in quanto compatibili.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E SOGGETTI PASSIVI

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, nonché i terreni incolti.
2. Soggetti passivi dell'imposta sono:
 - a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Il diritto di abitazione di cui all'articolo 540 del Codice Civile si estende anche alle pertinenze, con applicazione delle aliquote nelle misure e secondo le condizioni di legge. Nel caso di cooperative edilizie a proprietà divisa,

- soggetto passivo diventa l'assegnatario dalla data di assegnazione dell'immobile;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

ART. 3 – DEFINIZIONI DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

1. Ai fini dell'imposta di cui al presente regolamento, ferma restando la definizione di abitazione principale e pertinenze di cui al successivo articolo,
 - a) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato o utilizzabile;
 - b) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per

pubblica utilità. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione da parte di ulteriori organi competenti e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

- c) per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

ART. 4 - ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare

dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.

2. L'abitazione principale può essere pertanto una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto a prescindere dalla circostanza che sia utilizzata a tal fine più di una unità immobiliare distintamente iscritta in catasto. In tal caso, le singole unità immobiliari vanno assoggettate separatamente ad imposizione, ciascuna per la propria rendita. Pertanto il contribuente dovrà scegliere quale delle unità immobiliari sarà destinata ad abitazione principale, con applicazione esclusivamente sulla stessa delle relative agevolazioni e detrazioni, considerando le altre unità come abitazioni diverse da quella principale ed applicando su queste l'aliquota deliberata dal comune per tali tipologie di fabbricati.

3. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. L'assimilazione della pertinenza all'abitazione cui è asservita opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento (soggetto passivo), anche se in quota parte, dell'abitazione sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

ART. 5 - CASI DI ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 10, del D.L. 201/2011, si considerano direttamente adibite ad abitazione principale e pertanto assimilate alle stesse, le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza o la dimora abituale in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.
2. Si considerano inoltre direttamente adibite ad abitazione principale e pertanto assimilate alle stesse le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate ad alcuno e che non vengano utilizzate da soggetti non componenti il nucleo familiare
3. Nei casi di assimilazione ad abitazione principale di cui al presente articolo si applica l'aliquota agevolata per l'abitazione principale, la detrazione e, qualora spettante alle condizioni e secondo i requisiti di legge, la maggiorazione della detrazione per i figli di età non superiore ai 26 anni. Non si applica la quota di riserva dello Stato.

ART 6 - ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. Le aliquote e le detrazioni sono stabilite dal Comune, con deliberazione di Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio di riferimento. Entro il 30 settembre 2012, in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comune può approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo, con efficacia dal 01 gennaio 2012.
2. Il versamento dell'imposta dovuta in sede di acconto per l'anno 2012 è effettuato, in base alla disciplina di cui al comma 12

bis dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, sulla base delle aliquote, della detrazione e della maggiorazione della detrazione come determinate dallo stesso articolo 13.

3. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta. Se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
4. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dai precedenti commi è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 e, dunque, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600,00. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione. Qualora la sommatoria della detrazione e della maggiorazione spettanti, come sopra descritte, superi l'importo dell'imposta dovuta per l'abitazione principale, la parte residuale sarà utilizzata in diminuzione dell'imposta dovuta dallo stesso soggetto passivo per le unità immobiliari destinate ed effettivamente utilizzate come pertinenza, come individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del presente regolamento.
5. Agli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci

assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, si applica per il 2012 l'aliquota dello 0,4% e la detrazione pari ad € 200,00 per immobile, qualora spettanti in base ai presupposti previsti dalla normativa; non si applica la quota di riserva dello Stato. Resta facoltà del comune, entro il termine del 30 settembre 2012, di modificare la suddetta aliquota.

ART. 7 - QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 11, del Decreto Legge n. 201 del 2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, del citato articolo 13.
2. La quota riservata allo Stato non si applica altresì: agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati; alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento; alla casa coniugale assegnata all'ex coniuge.
3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dall'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché le eventuali detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
4. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a

quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui al presente regolamento ed utilizzando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.

ART. 8 - BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.
5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.
6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche
7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Il comune si riserva di stabilire, con deliberazione di Giunta comunale, dei valori medi di riferimento delle aree fabbricabili, a seguito di apposito studio effettuato dal settore tecnico comunale, tenuto conto dei criteri indicati al precedente comma 6; i suddetti valori

saranno resi pubblici con le modalità più idonee per la loro conoscenza e costituiranno il limite massimo alla potestà accertativa dell'ufficio in caso di controllo sulle dichiarazioni e dei versamenti dell'Imposta municipale propria.

8. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
- c) ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati esclusivamente i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:

degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Gli immobili in oggetto dovranno necessitare di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi delle normative di riferimento, e, nel contempo, risultare diroccati, pericolanti e fatiscenti. La possibilità di usufruire della riduzione d'imposta deve essere preceduta dalla comunicazione sopra prevista, da presentarsi prima della scadenza del versamento della rata di saldo. Sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione, con conseguente applicazione dell'imposta per l'intero ammontare,

in coincidenza con il venir meno delle condizioni sopra richiamate.

ART. 9 - VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Nella compilazione del modello di pagamento denominato F24, l'arrotondamento deve essere effettuato per ogni codice tributo utilizzato, secondo le istruzioni contenute nella circolare n. 3/DF del 18/05/2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che l'importo versato in eccedenza da un contitolare sia identico a quello risultante mancante, in tal caso l'accertamento fiscale non verrà emesso previa formale rinuncia al rimborso delle somme versate in eccedenza.
6. Non devono essere eseguiti versamenti qualora l'importo complessivamente dovuto, su base annua, per tutti gli immobili posseduti e indipendentemente dalla distinzione tra quota

comunale e quota statale, sia inferiore ad euro 12,00, tenuto conto delle regole di arrotondamento. L'importo di cui al punto precedente non costituisce in alcun caso franchigia.

7. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze può essere versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione di legge, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre 2012.

Art. 10 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011, nel quale saranno stabiliti i casi in cui non deve essere presentata la dichiarazione. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU costituendone presupposto nella determinazione dell'obbligazione tributaria dal 01/01/2012, fatte salve le successive variazioni presentate.
3. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 novembre 2012, salvo diverse o ulteriori disposizioni di legge.

ART. 11 - ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale

è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

7. Nel caso di emissione di avvisi di accertamento per importi superiori ad € 250,00 per le persone fisiche ed € 2.000,00 per le persone giuridiche, il contribuente che versa in condizioni di "temporaneo disagio socio-economico" può presentare una richiesta di rateizzazione al funzionario responsabile dell'imposta, esclusivamente su modello di autocertificazione predisposto dal Comune di Lissone.
8. Le condizioni di "temporaneo disagio socio-economico" verranno valutate caso per caso dal funzionario responsabile, tenendo conto dell'entità delle somme oggetto di accertamento, rapportate al reddito percepito dal contribuente (nucleo familiare per le persone fisiche) nell'anno d'imposta precedente e dalla situazione socio-economica alla data di presentazione della dichiarazione, qualora siano sopravvenuti fatti significativi che comportino oggettive difficoltà nell'effettuazione del versamento.
9. La richiesta di rateizzazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 50° giorno dalla notifica dell'avviso di accertamento e dovrà essere accompagnata da idonea garanzia o polizza fideiussoria appositamente rilasciata da istituto bancario o assicurativo a tal fine autorizzato, valida per diciotto mesi, qualora l'importo da rateizzare sia superiore ad € 25.000,00.
10. La rateizzazione potrà essere concessa per un massimo di dodici rate mensili di pari importo, secondo un piano predisposto dal funzionario responsabile e notificato al contribuente, comprensivo di interessi legali.

11. In caso di presentazione di ricorso avverso l'avviso nonché in caso di mancato pagamento alle scadenze indicate di almeno due rate, il debitore decadrà dal beneficio e si procederà d'ufficio alla riscossione coattiva di quanto dovuto, con applicazione delle sanzioni piene come indicate nell'accertamento.
12. E' fatta salva la facoltà della Giunta Comunale di approvare un apposito atto d'indirizzo avente ad oggetto i criteri d'individuazione delle condizioni di "temporaneo disagio socio-economico", da applicare secondo quanto indicato ai precedenti commi.
13. Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19/6/1997 n. 218.

ART. 12 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

ART. 13 - SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00.

2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 ad euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
7. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 14 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene

effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 13, comma 7, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

ART 15 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 01 gennaio 2012.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 75 del 28/09/2012, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, in data 19/10/2012, ripubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 25/10/2012 al 09/11/2012 agli effetti dell'art. 42, 6° comma, dello Statuto Comunale ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2012.

Lissone, 14 gennaio 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Umberto Sodano

IL SINDACO
F.to Concettina Monguzzi